TRIBUNALE DI LUCCA

### Sezione Distaccata di VIAREGGIO

SENT. N. 165/12 CRON. N. 1930/12 REP. N. H. H. 3/12

convenuta

Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Monocratico, Silvia Morelli, all'udienza del 11 aprile 2012, al termine della discussione, ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 10115/2010 registro generale promossa

da

, C.F. V , elettivamente domiciliata in Viareggio (LU), Via A. Rosmini n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Roberto Polloni e Vittorio Bovini, che la rappresentano e difendono come da procura rilasciata a margine dell'atto di citazione

attrice

contro

S.P.A., C.F. e P.IVA

..., in persona del suo procuratore Dott. Sergio Lapiccirella, elettivamente domiciliata in Lucca, Via Mazzini n. 70, presso lo studio dell'Avv. Claudio Della Rocca, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Beatrice Ducci Donati del Foro di Firenze come da procura rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

Udienza del 11 aprile 2012	
Sono presenti   procux atau della par	II

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a discutere la causa.

I procuratori delle parti si riportano agli atti.

Il Tribunale, in composizione monocratica, pronuncia la seguente sentenza della quale viene data immediata lettura.

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## Motivi della decisione

L'attrice '	, in qualità di erede del Sig. I	1
, esp	one: che il Sig. 5 ebbe ad intrattenere un rapporto bancario	con la
Cassa di 1		genzia
di Viareggio,	nel corso del quale, in data 06.06.1995, sottoscrisse il contra	atto di
intermediazion	e mobiliare e di deposito titoli; che in data 24.05.2000 il	, dopo
	con un funzionario della banca, prestò il consenso all'ordine di acqu	
obbligazioni ei	nesse dalla Cirio Finance Luxenburg S.A. per un importo di € 12.9	997,77;
	01.2001 lo stesso Sargentini, dopo aver conferito con un funzionari	
banca, prestò	il consenso all'ordine di acquisto di obbligazioni emesse dalla	i Cirio
	o.A. 8% per un importo di € 10.054,01; che la banca omise di rich	
l'autorizzazion	e scritta per il primo ordine di acquisto e, per entrambi gli ordini, on	nise sia
di informare	il cliente sulla natura dei titoli, sugli emittenti, sulla loro situ	ıazione
economico-pat	rimoniale, sulla mancanza di rating, sulla rischiosità dell'operazio	ne, sul
rischio di inso	venza, sia di acquisire dall'investitore le informazioni sulla sua situ	ıazione
patrimoniale,	sulla sua esperienza in materia di investimenti, sugli obiet	tivi di
investimento e	sulla propensione al rischio, con ciò violando la normativa regolan	nentare
e convenziona	le applicabile ai succitati rapporti. L'attrice ha quindi chiesto, in	tesi, la
declaratoria di	inadempimento della banca convenuta in relazione ai rapporti in	erenti i
contratti di ac	quisto delle obbligazioni sopra specificate, per violazione delle re	gole di
	li intermediari finanziari prescritte dalla normativa prim	
	nonché per violazione dell'obbligo di buona fede, con conse	
	'istituto di credito al risarcimento del danno subito dalla stessa	
equivalente a	la somma complessivamente investita, previa restituzione dei	titoli e
dell'importo de	elle cedole riscosse.	20 22
	S.p.A. ha eccepito,	
	prescrizione delle domande di inadempimento, risoluzione, annull	
	dei danni avanzate dall'attrice e ha chiesto, in ogni caso, il loro	rigetto
negando la sus	ssistenza di qualsivoglia suo inadempimento.	

La domanda attorea merita accoglimento.

S.p.A. 8%.

Sebbene l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla convenuta sia – in linea di principio – assorbente di ogni ulteriore indagine nel merito, occorre tuttavia accertare previamente la sussistenza o meno dell'inadempimento della convenuta, costituendone il positivo accertamento un presupposto indefettibile per l'esame dell'eccezione *de qua*.

L'art. 2 del suddetto contratto-quadro prevedeva che gli ordini potessero essere impartiti per scritto o verbalmente, forma quest'ultima non costituente violazione della normativa primaria e regolamentare, in quanto la forma scritta, prevista a pena di nullità dall'art. 23 T.U.F e dall'art. 30 Regolamento Consob n. 11522/1998, si riferisce soltanto al contratto-quadro e non già ai singoli ordini che, in base a tale contratto, vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario medesimo. La mancanza della forma scritta dell'ordine di acquisto del 24.05.2000 non ne comporta pertanto la nullità.

Ciò posto, si osserva che, ai sensi dell'art. 21 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con D.Lgs. n. 58/1998, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento i soggetti abilitati devono "acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati" (comma 1, lett. b). Questa regola - nell'assoggettare la prestazione dei servizi di investimento ad una disciplina più intensa rispetto a quella discendente dall'applicazione delle regole di diligenza e correttezza previste dal codice civile, impone all'operatore il dovere sia di farsi parte attiva nella richiesta all'investitore di notizie circa la sua esperienza e la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio, sia di informare adeguatamente il cliente, al fine di porre il risparmiatore nella condizione di effettuare scelte consapevoli e, quindi, autodeterminate di investimento o disinvestimento.

L'obbligo di informazione nella prestazione dei servizi di investimento ha ricevuto una specificazione di dettaglio nella disciplina regolamentare introdotta dalla CONSOB prima con la Delibera n. 10943 del 30.09.1997, poi con la Delibera n. 11522 del 1.07.1998, applicabile *ratione temporis* sia all'acquisto delle obbligazioni Cirio Finance Luxemburg S.A. che all'acquisto delle obbligazioni Cirio Finanziaria S.p.A. 8%.

La disciplina regolamentare prevede, per quanto di interesse nella specie, che: l'intermediario autorizzato non può effettuare operazioni se non dopo aver fornito

all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare scelte consapevoli di investimento o di disinvestimento (art. 28, comma 2, Delibera n. 11522/1998); l'intermediario, quando riceve da un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, lo informa di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione e, qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, l'intermediario può eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto (ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico), in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (art. 29, comma 3, Delibera n. 11522/1998).

Nella specie risulta per tabulas (v. doc. 6 fascicolo convenuta) che l'operazione finanziaria posta in essere in data 12.01.2001 era "non adeguata" (come dichiarato per scritto dalla banca nel relativo ordine di acquisto) e, al contempo, non risulta che la convenuta abbia mai informato il del rischio dell'operazione finanziaria de qua e sulle sue implicazioni, né la banca (gravata del relativo onere probatorio) ha chiesto di provare tale circostanza. Analoghe considerazioni valgono naturalmente anche per l'ordine di acquisto del 24.05.2000, in relazione al quale, mancando la forma scritta, non risulta essere stata data al cliente neppure l'informazione circa la non adeguatezza dell'operazione; inadeguatezza di palmare evidenza (e certamente nota) nell'ambito del circuito bancario all'epoca dell'investimento, in quanto la Cirio Finance Luxenburg S.A. costituiva una mera società veicolo del gruppo Cirio, i cui titoli erano stati collocati inizialmente solo presso investitori istituzionali (come banche e fondi), in quanto privi di rating e delle forme di garanzia e pubblicità previste per il collocamento al pubblico, ma resi, successivamente, acquistabili da chiunque, poiché quotati presso la borsa del Lussemburgo (v. doc. C fascicolo attoreo).

L'inadempimento della banca convenuta emerge pertanto ictu oculi.

Al riguardo non possono trovare accoglimento le argomentazioni difensive dell'istituto di credito, secondo le quali il sarebbe stato adeguatamente informato dei rischi dell'investimento, avendo la banca convenuta, all'epoca della sottoscrizione del contratto-quadro, consegnato al cliente il documento informativo ed il medesimo sarebbe stato un "investitore altamente speculativo e pienamente accettante il rischio di investimento", avendo egli prestato il diniego di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi di investimento, ed avendo altresì tenuto un comportamento di investitore con propensione al rischio.

Quanto alla prima argomentazione è appena il caso di evidenziare che l'informativa generica, consegnata all'atto di sottoscrizione del contratto-quadro, sui rischi (in astratto) di un investimento speculativo non è certamente rispondente al dettato regolamentare sopra richiamato, che prevede l'obbligo per l'intermediario di fornire dettagliate informazioni al cliente al momento di ciascun ordine di acquisto.



Al riguardo si richiama l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui "In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore una informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente" (Cass. civ. 25.06.2008 n. 17340, conforme Cass. civ. n. 22147/2010).

Quanto al secondo assunto si osserva che la disposizione di cui all'art. 29, comma 3, Delibera n. 11522/1998, trova applicazione — per pacifica giurisprudenza — con riferimento a tutti i servizi di investimento prestati nei confronti di qualsiasi investitore che non sia un operatore qualificato, sia con riguardo ai servizi di investimento nei quali sia ravvisabile una discrezionalità dell'intermediario, come ad esempio nel caso di contratti di gestione di portafogli di investimento, sia laddove l'operazione avvenga su istruzione del cliente, come, appunto, quando venga prestato il servizio di negoziazione o di ricezione e di trasmissione di ordini, e all'operatività di detta regola non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato altri titoli a rischio, perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob (ex plurimis Cass. civ. 25.06.2008 n. 17340, cit.).

A nulla, pertanto, rileva il fatto che il Sargentini non avesse fornito informazioni sulla sua propensione al rischio e neppure che avesse successivamente effettuato altre operazioni di investimento a carattere speculativo, ciò non mutando la sua natura di operatore non qualificato.

L'inadempimento all'obbligo normativamente prescritto comporta la responsabilità risarcitoria della banca (ex plurimis Cass. civ. n. 22147/2010, cit.), che è presunta dallo stesso art. 23, comma 6, T.U.F., il quale stabilisce che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta"; prova – come sopra osservato – in alcun modo fornita nel presente giudizio dalla banca.

La responsabilità della banca per violazione dei doveri di informazione del cliente, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, ha natura contrattuale ove si tratti – come nella fattispecie – di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto-quadro (cfr. Tribunale di Milano n. 10961/2008), con la conseguenza che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 c.c.

Poiché le operazioni in contestazione sono state effettuate il 24.05.2000 e il 12.01.2001, mentre l'atto di citazione risulta essere stato notificato il 18.01.2010, la prescrizione non è maturata e, quindi, la relativa eccezione va disattesa.

Il default del gruppo Cirio e la conseguente impossibilità per il de cuius di ottenere la restituzione di quanto investito ha comportato per il medesimo e, quindi, per l'erede un danno pari all'ammontare del capitale complessivamente impiegato nell'acquisto delle



obbligazioni in questione, il cui risarcimento fa carico all'istituto di credito in conseguenza del suesposto inadempimento contrattuale. Dalla somma di € 23.051,78 (12.997,77 + 10.054,01) deve naturalmente essere detratto l'importo relativo alle cedole maturate e percepite dal *de cuius* per ciascun ordine di acquisto, pari a complessivi € 1.832,41, ciò determinando la somma risarcitoria di € 21.219,37.

Per il mancato godimento *ex tunc* della somma sopra liquidata spettano all'attrice la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi annui al tasso legale dalla data dell'addebito relativo a ciascun ordine di acquisto alla presente decisione, da computarsi, gli interessi, di anno in anno, sulla somma ottenuta rivalutando al 31 dicembre di ogni anno quella capitale, ed infine gli interessi al tasso legale sulla somma complessiva come risultante, dalla presente decisione al saldo effettivo (Cass. n. 1712/1995).

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, tenendo conto dei criteri delineati dal D.M. n. 127/2004.

## P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:

- 1) condanna la (S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra V
- , a titolo di risarcimento danni, della somma di € 21.219,37, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificati in motivazione;
- 2) ordina alla Sig.ra la restituzione, alla banca convenuta, delle obbligazioni Cirio Finance Luxenburg S.A. acquistate dal suo dante causa, in data 24.05.2000 e delle obbligazioni Cirio Finanziaria S.p.A. 8% acquistate dal medesimo in data 12.01,2001;
- 3) condanna la ( S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare all'attrice le spese di lite, liquidandole in complessivi € 6.909,68, di cui € 1.762,00 per diritti, € 4.200,00 per onorari, € 745,25 per rimborso spese generali, € 202,43 per spese, oltre CAP e IVA come per legge. Viareggio, 11 aprile 2012

Il Giudice

Dott.ssa Silvja Morelli

Pubblicata in unnealleria dei Tribunale di 1997 San. Bist. di Viareggio, il 1997 4-17

GABRIELL CAMMARATA

6